



# Unione di Comuni Lombarda

**'ADDA MARTESANA'**

Città Metropolitana di Milano

Comuni di Pozzuolo Martesana – Truccazzano – Liscate – Bellinzago Lombardo



## Corpo Polizia Locale e Protezione Civile

IMPEGNO DI SPESA N° /22

DETERMINAZIONE N° 58 DEL 27.07.22

REGISTRO GENERALE N° 685 DEL 27.07.22

N° 46 DEL 27.07.22 DEL REGISTRO DEL SETTORE X

N° 628 DEL 27.07.22 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA 2022.

### Il Responsabile del Settore X

Il sottoscritto Responsabile del Settore X ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

#### VISTI:

- l'art. 109 del TUEL 267/2000;
- il decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" nr. 08 del 01/06//2022 con cui si assegna la Posizione Organizzativa per il Settore10–Polizia Locale Protezione civile al Dr. Insinga Lirio, con delega delle funzioni dirigenziali di cui all'art.107 c. 2 del D. Lgs.267/2000;

#### RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'UCLAM approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 10 del 17.10.2016;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti dell'UCLAM approvato con Deliberazione di G. dell'Unione n° 9 del 13.01.2017;
- il vigente Statuto dell'UCLAM;
- La deliberazione di Consiglio dell'UCLAM n° 2 del 05.04.22 – d'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022/2024;
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 05.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 51 del 21.04.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ai sensi art. 169 del Tuel ai soli fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore;

- Il Piano della Performance 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Unione n. 58 del 17.06.2022 riferito al Settore X;

- La deliberazione di Giunta Unione n. 86 del 07.07.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi per il periodo 2022- 2024 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ai fini della valutazione della Performance di cui al D.Lgs. 150/2001 e contestuale variazione alle dotazioni finanziarie assegnate ai Responsabili di Settore;

La Deliberazione di Consiglio dell'UCLAM n° 8 del 26.07.2022 - APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE NONCHE' APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO E VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2022/2024 EX ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I.

**VISTO** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dal D.Lgs 23 giugno 2011 n° 118 e s.m.i.;

**VISTO** la deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 5 del 27.02.17 d'approvazione del regolamento di contabilità e del servizio di economato e di provveditorato;

**CONSIDERATO** che necessita individuare e dare incarico per la stesura del Piano di Protezione Civile dell'UCLAM, atteso che di fatto l'attuale è datato e mai aggiornato, e che all'interno dei Settori dell'UCLAM non esistono soggetti che siano in possesso delle professionalità e competenze necessarie per effettuare la stesura del citato Piano secondo le linee guida della Regione Lombardia; tale gestione è inserita nel PEG dello scrivente Settore X – cap 11141 denominato “SPESE PER INCARICHI SPECIFICI DI REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE - FIN.TO AVANZO;

**RITENUTO** procedere all'individuazione dell'operatore cui affidare il predetto incarico 2022 - (esclusi beni informatici e le categorie merceologiche individuate dall'art. 1, c. 7, del D.L95/2012 e dal DM 22/12/2015 per i quali sussiste l'obbligo delle convenzioni Consip o di altro soggetto aggregatore regionale) stante il fatto che l'art. 15 c. 3 della Legge 225/1992 così come modificata dalla Legge 100/2012 prevede non solo l'esistenza del citato piano ma anche l'aggiornamento periodico e costante del citato documento;

**RITENUTO** di provvedere in considerazione altresì che in caso di emergenza, i contributi regionali possono essere erogati compatibilmente con un Piano di P. C. esistente ed aggiornato alle normative;

**VALUTATO che:**

- alla stregua dei principi giuridici in materia di appalti mutuabili dall’ordinamento comunitario, ora formalmente recepiti nell’ordinamento nazionale con D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), gli affidamenti relativi ai servizi di stesura, revisione ed aggiornamento del predetto piano sono assoggettabili alle disposizioni del codice;
- a comprova di quanto sopra esposto, l’orientamento prevalente nella giurisprudenza comunitaria, anche in costanza della vigenza del vecchio codice (D.Lgs. 163/06), è stato sempre quello di far rientrare nell’attività di “impresa”, ai fini dell’applicazione della disciplina sulla trasparenza e sulla concorrenza, qualsiasi attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto che la esercita e dalle modalità del finanziamento;
- detto orientamento è oggi espressamente recepito dall’art. 3, comma 1, lett. p) del nuovo codice e si pone, indi, come principio cogente; infatti, l’operatore economico è definito come “una persona fisica o una persona giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori, opere, forniture di prodotti, la prestazione di servizi”;
- nel senso sopra evidenziato si è espressa anche la Corte dei conti, sez. contr. Veneto (deliberazione n. 146/2013/Gest), che, già con riferimento al precedente Codice – D.Lgs. 163/2006, aveva affermato: *“Non rimane quindi che prendere atto della specialità delle regole del codice dei contratti pubblici, per i quali, come noto, le regole del diritto civile si applicano solo in via suppletiva e residuale, ove cioè non diversamente stabilito dal codice. Alla riconosciuta prevalenza delle norme di matrice comunitaria, di cui il codice dei contratti rappresenta in questo ambito il fedele recepimento, consegue quindi una diversa ricostruzione del concetto di appalto pubblico: esso trova significativi momenti di divaricazione rispetto al modello civilistico, in cui a un diverso ambito oggettivo, costituito non solo dalla realizzazione dell’opera e/o del servizio, ma anche della fornitura, corrisponde una differente individuazione di soggetti che sono abilitati a realizzare l’opera, il servizio, la fornitura. Come si è visto, la giurisprudenza amministrativa sottolinea come “il prestatore di servizi non debba necessariamente, per dette fonti comunitarie, possedere un’organizzazione di impresa, requisito, invece, imprescindibile per il nostro codice civile (art. 1655 c.c.). Sul piano soggettivo, secondo le direttive europee in materia di affidamento dei contratti è operatore economico colui che, a prescindere dallo status giuridico, offre sul mercato le proprie prestazioni, non necessariamente nella forma imprenditoriale prevista dal nostro codice civile. Ed ancora l’articolo 3, commi 6 e 22 del D.Lgs. n. 163/2006 (oggi art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016) definiscono operatore economico come “una persona fisica, o una persona giuridica, [...] che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi”. L’applicazione del codice degli appalti non presuppone infatti che la controparte dell’amministrazione sia un imprenditore, come dimostra la circostanza che esso distingue la figura dell’imprenditore da quella del prestatore di servizi (nell’ambito della più generale nozione di operatore economico); del resto, tipici appalti di servizi sono quelli che hanno ad oggetto servizi di progettazione (si pensi alla redazione di un piano urbanistico o di un progetto di opera pubblica) in cui la controparte dell’amministrazione può essere (e spesso è) appunto un libero professionista; ciò dimostra quindi che la disciplina del codice può applicarsi anche quando*

*l'amministrazione debba procurarsi la prestazione di un libero professionista. [...] La conseguenza che se ne ricava è quella di un ampliamento e una estensione del concetto di appalto, in ambito pubblico, a tutta una serie di ipotesi in cui, come detto, il soggetto che realizza non è un imprenditore (e che secondo i canoni del codice civile in ambito privatistico sarebbero assimilati a prestazioni d'opera), e per converso a un restringimento delle fattispecie in cui si verifica l'affidamento di un vero e proprio incarico”;*

**RILEVATO** che l'affidamento del servizio di nuova stesura e futura revisione ed aggiornamento del predetto PPC è un affidamento annoverabile tra i cc.dd. “servizi intellettuali”, senza attività che comportino rischi di particolare natura, rientrando pertanto nelle fattispecie esentative previste dall'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, per cui per esso non sono previste la definizione del DUVRI e la determinazione dei costi della sicurezza;

**DATO ATTO** che la tipologia del servizio di cui trattasi rientra, per natura e importo, nei contratti sotto soglia - importo inferiore a € 40.000,00 ( €. Quarantamila/00) ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, e che ai sensi dell'art. 1, comma 501, della legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00 ( €. Quarantamila/00) i Comuni possono precedere in modo autonomo;

**DATO ATTO** che le prestazioni contrattuali di cui è parola:

- non sono inserite nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice, in quanto di importo inferiore a €. 40.000 ( €. Quarantamila/00);
- non sono oggetto di singole convenzioni Consip in essere, né di convenzioni quadro stipulate da Aria Lombardia, come da verifica effettuata sul sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.arcalombardia.it](http://www.arcalombardia.it);
- sono escluse dall'applicazione del D.P.C.M. 11 luglio 2018 in quanto i servizi in oggetto non rientrano fra le tipologie ivi considerate;

**VISTI** l'art. 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/17 che prescrivono l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, e le ragioni che ne sono alla base, nonché il criterio di selezione delle offerte;

**CONSIDERATO** che il presente atto costituisce ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 Determinazione a contrarre in quanto:

- **a)** Il fine che s'intende perseguire è quello d'individuare l'operatore per la stesura di un nuovo Piano di Protezione Civile per l'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana”;
- **b)** la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 32 c.7 e 80 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/17;

**VISTO** l'art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) D.Lgs 18.04.16 n° 50 come da ultimo modificato con D. Lgs 56/17:

c.1 - l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice ecc;

c. 2 - Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi;

c.3 - nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

c.4 - I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da rispettare il principio della rotazione in modo d'assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

**CONSIDERATO** che previo contatto, l'Architetto A. Campoleoni, già incaricato c/o altre P.A. è in possesso di tutte le cognizioni specifiche necessarie per svolgere in modo ottimale l'attività di che trattasi, idoneo a garantire una puntuale ed efficiente stesura del citato piano di P.C.;

**ATTESO** che il citato professionista ha dato disponibilità a svolgere il servizio per l'argomento di che trattasi e che le future prestazioni prescindano da obblighi di presenza fissa e non potranno costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa risultando in possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e dei requisiti professionali richiesti;

**Atteso** che con nota del 19.07.22 è stato inoltrato l'invito alla procedura negoziata tramite piattaforma SINTEL di regione Lombardia al seguente operatore economico architetto Angelo Campoleoni;

**PRESO ATTO** che il citato professionista ha depositato un preventivo di spesa del servizio richiesto di "stesura del PPC" in data 20.07.2022 - ammontante ad €. 15.900,00 ( €. Quindicimilanovecento/00) onnicomprensivi - di cui al report della procedura ID 157231068 - **gli oneri previdenziali pari al 4% sono esclusi. L'IVA non dovrà essere versata/corrisposta poiché il citato professionista opta per il regime forfettario - L. 190/2014 s.m.i.;**

**DATO ATTO** che l'arch. A. Campoleoni:

- ha reso autodichiarazione sull'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

- ha sottoscritto in segno di accettazione il patto di integrità e il codice di comportamento dei dipendenti dell'UCLAM;
- ha attestato l'insussistenza del divieto previsto dall'art. 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- ha attestato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi della vigente normativa, ivi citata come da documentazione in atti;
- ha assunto gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTI:**

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale per gli affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 ( €. Quarantamila/00) e per i lavori in amministrazione diretta è consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**RITENUTO** in considerazione di quanto sopra procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; principi e requisiti che necessariamente per ovvie ragioni tecniche e di conoscenza (vedasi C.V.) sono da individuare nella persona dell'Arch. A Campoleoni;

**CONSIDERATO** pertanto, che l'affidamento di che trattasi è motivato ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., in ragione delle seguenti considerazioni:

- rispondenza dell'offerta contrattuale a soddisfare l'interesse pubblico che l'Ente deve perseguire (stesura di un nuovo piano di Protezione civile);
- congruità del prezzo in raffronto alle finalità delle prestazioni;
- in coerenza con quanto previsto da ANAC nei paragrafi 3.7 e 4.3.1 delle Linee Guida n. 4;

**VALUTATO** che, in riferimento al procedimento in oggetto, riconducibile – secondo il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – al processo denominato “Affidamento diretto dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture”, sono state attuate le seguenti misure di prevenzione atte a prevenire i rischi ivi indicati:

formazione annuale in materia di prevenzione della corruzione;

applicazione della normativa del Codice degli Appalti;

esperimento di indagine di mercato atta a verificare la congruità del prezzo e della qualità;

accettazione del patto di integrità da parte dell'operatore economico;

pubblicazioni in materia di trasparenza (da attuare ad avvenuta approvazione del presente atto);

**ACCERTATA** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile, di cui all'art. 147 bis, c. 1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

**VISTI:**

- a. la deliberazione di Giunta dell'UCLAM n° 54 del 21.04.22 con la quale è stato approvato lo schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022/2024;
- b. la deliberazione di Giunta Unione n. 74 del 09.05.2022, con la quale ha approvato in via definitiva il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2022/2024;
- c. il D.Lgs 267/2000;
- d. il D.Lgs 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/17;

**DATO ATTO** che, nei confronti del sottoscritto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;

**RITENUTO** necessario provvedere nel merito ed assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2022/2024 con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**VISTO** l'art. 1 del Decreto 3 aprile 2013 n 55 del MEF di "trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche";

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto non è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;

**RITENUTO** opportuno procedere in conformità ai disposti normativi di cui sopra.

## **D E T E R M I N A**

Per tutto quanto in premessa evidenziato e qui recepito integralmente:

**ADOTTARE** determinazione a contrattare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per procedere ad incaricare un professionista per la stesura di un nuovo Piano di Protezione civile per il territorio dell'UCLAM;

**APPROVARE** l'allegato Capitolato Speciale d'appalto, che il preventivo con anche la cronologia della stesura e relativi contenuti - datato 20.07.2022 di cui al report della procedura Sintel n° ID157231068 - quantificato in €. 15.900,00 (€. Quindicimilanovecento/00) - **gli oneri previdenziali pari al 4% sono esclusi. L'IVA non dovrà essere versata/corrisposta poiché il citato professionista opta per il regime forfettario - L. 190/2014 s.m.i.;**

**AFFIDARE** all'arch. Angelo Campoleoni residente a Leggiuno (VA) in via Venezia 14 – c.f. CMPNGL77E13Z602P – p.iva n° 03017230123 - incarico finalizzato alla stesura di un nuovo PPC a favore dell'UCLAM, di cui al report della procedura Sintel offerta ID n° 1658321864881;

**IMPEGNARE** a favore del predetto professionista la spesa di €. 15.900,00 (€. Quindicimilanovecento/00) nel bilancio di previsione 2022/2024 con esigibilità dell'obbligazione

entro il 31.12.22; **gli oneri previdenziali pari al 4% sono esclusi. L'IVA non dovrà essere versata/corrisposta poiché il citato professionista opta per il regime forfettario - L. 190/2014 s.m.i.;**

**IMPUTARE** la spesa citata sul cap. 11141 denominato "SPESE PER INCARICHI SPECIFICI DI REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE - FIN.TO AVANZO;

**DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Responsabile Settore X Dr. Insinga Lirio;

**DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**DARE ATTO** che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 32 comma 14 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 e sarà inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

**DARE ATTO** che la presente procedura è identificata, ai sensi della legge n. 136/2010 e del d.lgs. 50/2016 s.m.i. con il Codice Identificato Gara (CIG) n° **ZCD3739182**;

**DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

**DARE ATTO** che la fornitura sarà liquidata senza ulteriore atto determinativo, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata per regolare esecuzione dal responsabile del Settore;

**DARE ATTO** che ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento della privacy n. 2016/679 ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

**DICHIARARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile di cui all'art. 147 bis, c.1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

**INCARICARE** il responsabile del procedimento affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, ivi compresa la pubblicità sul sito internet dell'Ente nella sezione

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” e sottosezione “bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 37 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. e comunicare all’incaricato, ad avvenuta pubblicazione, l’intervenuta efficacia dell’atto negoziale, ai fini dello svolgimento delle prestazioni;

**AVVERSO** il presente atto è ammesso unicamente il ricorso giurisdizionale davanti il Tar, entro 30 gg decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’atto ovvero della conoscenza dello stesso, ex art. 120 Dlgs. 104/2010 "Nuovo Codice del Processo Amm.vo";

**DISPORRE** l’invio:

- a. all’ufficio Ragioneria per il controllo contabile e la copertura della spesa;
- b. all’ufficio Segreteria per l’inserimento nel registro generale delle Determinazioni;
- c. la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico secondo la vigente normativa;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE X

L. Insinga

Documento firmato digitalmente

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.